



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

CONTRATTO DI APPALTO TRA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SAN LUIGI GONZAGA
ORBASSANO
(“COMMITTENTE” / “STAZIONE APPALTANTE”)

E

GEOM. SERGIO INVERNIZZI - COSTRUZIONI EDILI S.R.L.
(“APPALTATORE”)

" Lavori di Ristrutturazione reparto di radioterapia per installazione nuovo acceleratore lineare all'interno
dell'AOU S. Luigi Gonzaga di Orbassano"

Finanziato Unione Europea – Next Generation EU – PNRR – MISSIONE 6 SALUTE –
M6.C2 – 1.1.2.AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO
(GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE)
”

C.U.P.: E89J22001590006 - C.I.G.: 9890880462

Indice

1	ARTICOLO 1 – PREMESSE E ALLEGATI.....	3
2	ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI.....	3
3	ARTICOLO 3 – OGGETTO.....	5
4	ARTICOLO 4 – DOCUMENTI CONTRATTUALI – INTERPRETAZIONE.....	6
5	ARTICOLO 5 – CORRISPETTIVO.....	7
6	ARTICOLO 6 – CONDIZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE.....	7
6.1	Pagamenti a saldo.....	8
7	ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.....	8
8	ARTICOLO 8 – GARANZIE.....	10
9	ARTICOLO 9 – POLIZZE ASSICURATIVE.....	10
10	ARTICOLO 10 – TERMINI DI ESECUZIONE, SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE.....	11
11	ARTICOLO 11 – CONTESTAZIONI SU ASPETTI TECNICI – ECCEZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE SUL REGISTRO DI CONTABILITÀ – FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE. .11	
11.1	Contestazioni su aspetti tecnici.....	11
11.2	Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità.....	12
11.3	Forma e contenuto delle riserve.....	12
12	ARTICOLO 12 – SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE.....	13
13	ARTICOLO 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REFERENTE DELL'APPALTATORE 13	
14	ARTICOLO 14 – MODIFICHE AL CONTRATTO.....	14
15	ARTICOLO 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.....	14
16	ARTICOLO 16 – RECESSO DAL CONTRATTO.....	14
17	ARTICOLO 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	14
18	ARTICOLO 18 – FORZA MAGGIORE – GESTIONE DEI SINISTRI.....	16
19	ARTICOLO 19 – CONTROLLI E CERTIFICATO DI COLLAUDO DEI LAVORI.....	17
20	ARTICOLO 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	17
21	ARTICOLO 21 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.....	17
22	ARTICOLO 22 – TRASPARENZA.....	17
23	ARTICOLO 23 – OBBLIGHI, CONDIZIONALITA' PNRRR, PREMIO DI ACCELERAZIONE E PENALI.....	18
24	ARTICOLO 24 – SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE.....	18

Ristrutturazione reparto di Radioterapia per installazione del nuovo acceleratore lineare all'interno dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO)

CONTRATTO DI APPALTO

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SAN LUIGI GONZAGA di Orbassano (TO), di seguito denominato A.O.U., con sede in Orbassano (TO), Regione Gonzole, n. 10, codice fiscale 95501020010 e partita IVA 02698540016, in persona del Direttore f.f. della "S.C. Tecnico e Tecnologie", Ing. Ivano Matteo Cavallo, [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede della dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO), in seguito Stazione appaltante,

E

l'Appaltatore GEOM. SERGIO INVERNIZZI – COSTRUZIONI EDILI S.R.L., con sede legale in Genova, Via Montevideo 1-2, codice fiscale e partita IVA 03271050100, nella persona di Di Biaso dott.ssa Grazia Maria, [REDACTED] per la carica domiciliata come sopra, che agisce nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della predetta Società.

L'A.O.U. e l'Appaltatore di seguito indicati anche congiuntamente "Parti" e disgiuntamente "Parte".

PREMESSO CHE:

- A) con determinazione n. 429 del 02/08/2023 della S.C. Tecnico e Tecnologie, comunicata all'appaltatore con nota protocollo n. 12924 del 10/08/2023, è stata aggiudicata a GEOM. SERGIO INVERNIZZI – COSTRUZIONI EDILI S.R.L., con sede legale in Genova, Via Montevideo 1-2 - 16129 - P.IVA 03271050100, l'esecuzione dei "Lavori di ristrutturazione del reparto di radioterapia per installazione nuovo acceleratore lineare all'interno dell'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO (TO)", alle condizioni tecnico - economiche espresse nell'offerta S.IN.TEL – n. 1688541109345 del 05/07/2023 e nei documenti di gara;
- B) le verifiche sul possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., hanno avuto esito positivo;

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 – PREMESSE E ALLEGATI

Il presente Contratto disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente.

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione dell'Opera.

Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, unitamente ai documenti di cui all'articolo 4 del presente Contratto, ancorché non allegati, tutti gli atti a base di gara, nonché l'Offerta presentata dall'Aggiudicatario.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

Tranne ove diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel Contratto, sia al singolare sia al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:

Area indica le aree site nel Comune di Orbassano (TO) di proprietà dell'A.O.U., ove saranno effettuati i Lavori.

Appaltatore indica la società cui è stata aggiudicata la Gara e che sottoscrive il Contratto.

Appalto indica l'appalto dei lavori avente ad oggetto la realizzazione dell'Opera e le prestazioni tutte di cui al Contratto e ai Documenti Contrattuali.

Autorizzazioni indica le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla-Osta, gli assensi, comunque denominati, e quant'altro sia necessario od opportuno per la realizzazione dell'Opera, qualunque sia l'Autorità, l'Ente o l'Organismo emanante.

Azienda indica L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SAN LUIGI GONZAGA di Orbassano (TO), nonché i suoi successori o aventi causa.

Collaudo indica l'attività per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto "delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, così come disposto dall'articolo 102, del D.Lg. n. 50/2016 e dal Titolo X – Collaudo dei lavori, del D.P.R. 5 ottobre 2010 e ss.mm.ii.

Consegna dei Lavori indica il momento in cui l'Appaltatore viene immesso nel possesso delle Aree, di cui al Cronoprogramma, per la realizzazione dell'Opera oggetto dell'Appalto.

Contratto indica il presente Contratto ed i suoi allegati.

Corrispettivo indica il corrispettivo "a corpo" per l'esecuzione dell'Appalto, di cui all'articolo 5 del Contratto e all'articolo 2, del Capitolato Speciale d'Appalto.

Cronoprogramma indica il programma concernente i tempi necessari ed essenziali per la realizzazione dell'Opera.

Data di Fine Lavori indica il termine finale ed essenziale per l'ultimazione dell'Opera.

Direzione Lavori o D.L. indica l'ufficio incaricato di esplicitare direttamente i compiti di coordinamento, direzione, vigilanza e controllo tecnico-contabile in tutte le Fasi di esecuzione dei Lavori;

Documenti Contrattuali indica i documenti di cui all'articolo 4 del Contratto.

Forza Maggiore indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevisto od imprevedibile, non direttamente imputabile alla parte che la invoca, che non sia stato possibile impedire usando la dovuta diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto l'adempimento delle obbligazioni in via temporanea o permanente, ivi comprese le circostanze che costituiscono cause di impossibilità sopravvenuta sia essa temporanea o definitiva.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso fortuito eventi quali:

- scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano l'A.O.U., l'Appaltatore, ovvero subappaltatori dei lavori oggetto del Contratto;
- guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni ed altre agitazioni civili;
- esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
- epidemie e contagi;
- indisponibilità prolungata di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al A.O.U., all'Appaltatore o subappaltatori di Lavori oggetto del Contratto;
- atti od omissioni delle Autorità, che non siano determinati dal comportamento doloso, negligente o omissivo della parte che ne subisce la conseguenza.

Offerta indica l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'Appaltatore in fase di gara, in conformità alle previsioni della lex specialis di gara, sulla base del quale è stato aggiudicato l'Appalto.

Opera indica tutte le opere di " Ristrutturazione reparto di Radioterapia per installazione del nuovo acceleratore lineare all'interno dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano".

Referente dell'Appaltatore indica il soggetto designato dall'Appaltatore con il compito di rappresentarlo a tutti gli effetti, interloquendo con il Responsabile Unico del Procedimento o con persona dallo stesso designata.

Responsabile Unico del Procedimento indica il soggetto, nominato dall'A.O.U., cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. per quanto vigente.

Termine di Completamento dei Lavori indica il termine di completamento delle opere fissato nel Cronoprogramma.

ARTICOLO 3 – OGGETTO

L'Azienda affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, per il prezzo convenuto a "corpo" come indicato all'articolo 5 del presente Contratto e all'articolo 2, del Capitolato Speciale d'Appalto, a perfetta regola d'arte e secondo la miglior tecnica, l'appalto per l'esecuzione dei lavori "Ristrutturazione reparto di Radioterapia per installazione del nuovo acceleratore lineare all'interno dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano".

L'Appalto dovrà essere eseguito dall'Appaltatore in accordo e nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Generale e nei Documenti Contrattuali, della normativa applicabile, della disciplina urbanistica e delle disposizioni impartite in applicazione del Contratto medesimo.

È compresa nell'oggetto dell'Appalto l'esecuzione dell'Opera in tutte le sue parti e componenti edili, impiantistiche e tecnologiche. L'Appaltatore dovrà realizzare e completare l'Opera nel rispetto di tutte le autorizzazioni e prescrizioni dell'Azienda, nonché nel rispetto di tutte le previsioni normative vigenti in materia e delle prescrizioni di cui a tutti i documenti contrattuali.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire l'Opera in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dalla disciplina di gara, di quanto dichiarato dallo stesso sul D.G.U.E. (nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 SUBAPPALTO, della lettera di invito) e dai documenti contrattuali.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività inerente alla realizzazione dell'Opera in tutte le sue parti e componenti edili, impiantistiche e tecnologiche, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni edili e le forniture complementari, funzionali alla perfetta esecuzione dell'Opera, in conformità al progetto posto a base di gara e alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte dell'Azienda, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente Contratto e nei documenti contrattuali.

ARTICOLO 4 – DOCUMENTI CONTRATTUALI – INTERPRETAZIONE

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione dell'Opera, i seguenti documenti, posti tutti a base di gara:

- Documenti normativi e tecnici
- Elaborati del progetto esecutivo
- Le polizze di garanzia
- Documenti d'offerta
- Elaborati e documenti dell'Offerta
- Documenti per la stipula

tutti i documenti consegnati dall'Appaltatore, nel rispetto dell'art. 21 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO, della lettera di invito;

Non fanno parte del Contratto le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro allegato, in quanto ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis, del D.Lg. n.50/2016 per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 6 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Tutti i termini espressi in numero di giorni nel Contratto e nei Documenti Contrattuali, vanno intesi nel senso di giorni naturali e consecutivi e, quindi, comprensivi di ogni eventuale festività.

Per quanto non espressamente contenuto nel presente Contratto, si rinvia a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto; nel D.Lg. n. 50/2016; nel Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. per quanto vigente; nel Capitolato Generale dei Lavori Pubblici di cui al D.M. n. 145/2000 per quanto vigente; nel D.M. n. 49/2018 e nella normativa applicabile in materia.

ARTICOLO 5 – CORRISPETTIVO

Il Corrispettivo per l'esecuzione dell'Appalto è forfettariamente convenuto in Euro 455.804,92 oltre I.V.A., come per legge, di cui:

per l'esecuzione dei Lavori: Euro 440.753,91(I.V.A. esclusa);

per gli oneri della sicurezza: Euro 15.051,01 (I.V.A. esclusa).

Il Corrispettivo è determinato a “corpo” e si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Contratto, del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Generale e relativi e di tutti i Documenti Contrattuali.

L'Appaltatore dichiara altresì di prendere atto che per i lavori a “corpo”, il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto e, pertanto, il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti, così come disposto dagli articoli 3, comma 1, lettera dddd) e 59, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016. Quindi le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico estimativo e in qualunque altro documento progettuale non hanno valore negoziale.

L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che tutti i prezzi di cui al presente affidamento comprendono e compensano integralmente tutte le attività necessarie per realizzare e consegnare completa e funzionante l'Opera affidatagli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni dell'Azienda, l'assistenza al collaudo delle opere, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria per la realizzazione delle opere stesse.

Nel rispetto delle disposizioni in merito alle varianti di cui all'articolo 106, del D.Lg. n. 50/2016 e all'articolo 8, del DM. n. 49/2018, per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi, si procederà alla promozione di nuovi prezzi con le modalità stabilite dall'articolo 8, commi 5 e 6, del DM. n. 49/2018. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui al DM. n. 49/2018.

In nessun caso, l'Appaltatore potrà richiedere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti, a qualsiasi titolo, in relazione all'eventuale frazionamento dei termini di esecuzione dei Lavori e delle prestazioni, e all'eventuale slittamento del termine di inizio Lavori e prestazioni, ancorché tale slittamento determini un ritardo nell'esecuzione delle opere come previste nel Cronoprogramma.

ARTICOLO 6 – CONDIZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo 5 del presente contratto, verrà corrisposto secondo le modalità e le condizioni di seguito previste.

Pagamenti in acconto

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, D.Lg. n. 50/2016, l'impresa avrà diritto ad un'anticipazione fino al 20% della cifra d'appalto a condizione che i lavori siano effettivamente iniziati e che sia stata costituita una fidejussione per l'importo corrisposto maggiorato degli interessi legali calcolati in ragione dell'arco temporale programmato per l'adempimento. L'importo della garanzia andrà gradualmente ed

automaticamente ridotto nel corso della prestazione in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante secondo il cronoprogramma della prestazione.

Nel rispetto dell'articolo 12/b, del Capitolato Speciale d'Appalto, il direttore dei lavori compila i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ogni qual volta si raggiunga un importo dei lavori non inferiore a € 100'000 al netto dello sconto e delle ritenute contrattuali, e liquida i crediti. Il Responsabile del procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o di saldo dei lavori sulla base delle risultanze dei certificati di avanzamento dei lavori.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di approvazione del certificato di regolare esecuzione. La Stazione appaltante provvede al pagamento dei predetti certificati entro i successivi 60 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore.

Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di regolare esecuzione.

Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro della contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata come da normativa vigente dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6), del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di importo pari alla medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669, del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e di vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa, si procederà in conformità alla normativa vigente di riferimento.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore assume l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione dell'Opera e a tutti gli altri obblighi previsti nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali.

Nell'adempimento di quanto stabilito al precedente capoverso, l'Appaltatore provvede, in particolare, a proprio rischio e a suo esclusivo carico e spese:

- alla realizzazione dell'Opera, nonché all'assunzione di ogni altro onere connesso, nei tempi previsti nel Cronoprogramma;

- alla realizzazione dell'Opera nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non esplicitamente richiamati nei relativi prezzi, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni dell'Azienda, l'assistenza al collaudo delle opere, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria per la realizzazione delle opere stesse;
- a prestare e, se del caso, ad integrare ed adeguare, nel rispetto della normativa vigente, tutte le garanzie e coperture assicurative previste dai Documenti Contrattuali;
- a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008;
- a rispettare, e far rispettare, le norme in materia di tutela dell'ambiente rilevanti nell'esecuzione dell'Opera;
- ad applicare, e far applicare, integralmente tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti dal momento di stipulazione del Contratto fino al termine dello stesso, in materia di collocamento, di assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati ed operai;
- ad utilizzare, e far utilizzare, nell'esecuzione dei Lavori, materiali di cui sia certificata la qualità e la provenienza in conformità alla normativa vigente in materia;
- a concedere l'accesso gratuito ed incondizionato all'Opera all'Autorità di pubblica sicurezza nei limiti ed in adempimento delle disposizioni normative e regolamentari in vigore;
- ad istruire tutti gli atti rivolti ad ottenere permessi, licenze, autorizzazioni necessari per l'esecuzione dei Lavori, pubblici o privati di qualsiasi tipo, compresi quelli per ottenere la deviazione, lo spostamento o la soppressione di canalizzazioni interferenti l'Opera;

L'Appaltatore è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti e inerenti al presente Contratto. L'Appaltatore si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del presente Contratto, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, e si assume ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del Contratto, manlevando e garantendo l'Azienda da ogni onere, responsabilità o danno che quest'ultima dovesse subire.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare le leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, nonché i vigenti CCNL e CCPL dell'edilizia e a richiedere a tutte le imprese subappaltatrici e affidatarie operanti in cantiere l'impegno al pieno rispetto di quanto contenuto nelle leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, nonché dei vigenti CCNL e CCPL dell'edilizia. L'inosservanza a tale obbligo determinerà le conseguenze di cui al successivo articolo 17. Rimane salva la facoltà dell'Azienda di adottare ogni altra e idonea tutela atta a garantire quanto dovuto ai lavoratori.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare rigorosamente le condizioni economiche e normative previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dai contratti integrativi territoriali di settore, ivi compresi i versamenti alla Cassa Edile. L'inosservanza a tale obbligo determinerà le conseguenze di cui al successivo articolo 17.

L'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Azienda l'elenco nominativo del personale a qualsiasi titolo operante presso il cantiere. L'inosservanza a tale obbligo determinerà le conseguenze di cui al successivo articolo 17.

L'Appaltatore si obbliga, con la sottoscrizione del presente Contratto, a denunciare tempestivamente alle Forze di Polizia o all'Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero

offerta di protezione che venga avanzata all'atto dell'assunzione o nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente, nonché a segnalare alla Prefettura e all'Azienda la formalizzazione di tale denuncia.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a far rispettare tale previsione contrattuale anche alle imprese subappaltatrici e ad ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nella realizzazione dell'Opera, anche mediante la previsione di apposite clausole da inserirsi nei contratti di subappalto e nei contratti di sub-affidamento. La violazione o l'inosservanza all'obbligo di cui a tale norma determinerà le conseguenze di cui al successivo articolo 17.

L'Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii., e—con la sottoscrizione del presente Contratto— pertanto si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati - anche se non in via esclusiva - al presente Appalto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al presente Contratto, il Codice Identificativo di Gara (CIG: 9890880462) attribuito dall'A.N.AC. e il Codice Unico di Progetto (CUP:E89J22001590006) ovvero qualsiasi altra dizione che identifichi chiaramente l'appalto in oggetto.

In caso di grave inadempimento all'obbligo, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si determineranno le conseguenze di cui all'articolo 16 del presente Contratto.

Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex L.136/2010 e ss.mm.ii., l'Appaltatore dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare su tale conto sono indicati nei documenti consegnati per la stipula del contratto di cui al precedente articolo 4. L'Appaltatore si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri subappaltatori, subaffidatarie subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 8 – GARANZIE

Le Parti danno atto che l'Appaltatore ha consegnato all'Azienda la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, del D.Lg. n. 50/2016 e s.m.i. e ai documenti di gara, per un importo di Euro 22.790,25 nel rispetto di quanto ivi previsto. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

ARTICOLO 9 – POLIZZE ASSICURATIVE

Prima della consegna dei lavori l'Appaltatore ha consegnato all'Azienda la polizza assicurativa di cui all'articolo 103 comma 7, del D.Lg. n. 50/2016 es.m.i. e all'articolo 16, del Capitolato Speciale d'Appalto, a copertura:

- dei danni subiti dall'Azienda a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'Opera, con massimali come previsto dall'articolo 16, comma 5, del Capitolato Speciale d'Appalto;
- della responsabilità civile verso terzi nell'esecuzione dei Lavori con massimale non inferiore a quanto indicato dall'articolo 16, comma 5, Capitolato Speciale d'Appalto;

La copertura assicurativa di cui al precedente capoverso decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio dell'Opera o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore ha consegnato all'Azienda i certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza di cui ai precedenti capoversi del presente articolo.

Resta in ogni caso inteso che l'Appaltatore, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività all'Azienda, ai dipendenti e consulenti dell'Azienda, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione delle opere, in nessun caso potrà invocare la responsabilità dell'Azienda per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo.

ARTICOLO 10 – TERMINI DI ESECUZIONE, SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE

L'Appaltatore, secondo le modalità e la tempistica prevista all'articolo 17, del Capitolato Speciale d'Appalto deve ultimare la realizzazione dei Lavori entro 215 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di Consegna dei Lavori, ai sensi dell'articolo 9/b, del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il mancato rispetto dei termini di cui al precedente capoverso determinerà l'applicazione di penali di cui all'articolo 18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Per la sospensione e la ripresa dei lavori e per la proroga del termine di ultimazione degli stessi, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 107, del D.Lgs. n. 50/2016; all'art. 10, del D.M. n. 49/2018 e all'articolo 18, del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 11 – CONTESTAZIONI SU ASPETTI TECNICI – ECCEZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE SUL REGISTRO DI CONTABILITÀ – FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE

11.1 CONTESTAZIONI SU ASPETTI TECNICI

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del DM n. 49/2018, il direttore dei lavori, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici, si atterrà alla disciplina prevista dalla stazione appaltante, di seguito riportata.

Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.

La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni.

In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

11.2 ECCEZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE SUL REGISTRO DI CONTABILITÀ

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Decreto M.I.T. n. 49/2018, il direttore dei lavori, per la gestione delle eccezioni e delle riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità, si atterrà alla disciplina prevista dalla stazione appaltante, di seguito riportata.

Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine perentorio di quindici giorni, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

11.3 FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Decreto M.I.T. n. 49/2018, il direttore dei lavori, per la forma e il contenuto delle riserve, si atterrà alla disciplina prevista dalla stazione appaltante, di seguito riportata.

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore.

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

ARTICOLO 12 – SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Qualora, nel corso della esecuzione del presente Contratto, si verifichino i presupposti di cui all'articolo 205, del D.Lgs. n. 50/2016, verrà adottata la procedura per la definizione dell'Accordo Bonario ivi prevista.

Eventuali controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto possono essere risolte dalle Parti mediante il ricorso alla transazione, ai sensi dell'articolo 208, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Dirigente competente dell'Azienda è il soggetto preposto a valutare o a formulare proposta di transazione, sentito il Responsabile Unico del Procedimento.

Per le controversie inerenti l'interpretazione, esecuzione, validità efficacia e/o risoluzione del presente Contratto che non si siano potute risolvere con l'accordo diretto delle Parti, e competente invia esclusiva il Foro di Torino.

In ogni caso l'Appaltatore è tenuto, anche in pendenza di contestazioni e controversie, ad uniformarsi alle disposizioni dell'Azienda, senza sospendere o pregiudicare la regolare esecuzione dell'Appalto e senza nulla poter opporre, rinunciando all'eccezione di cui all'art.1460c.c.

ARTICOLO 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REFERENTE DELL'APPALTATORE

Le Parti danno atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento è: Ing. DANIELE PUPPATO - Pec: tecnico@pec.sanluigi.piemonte.it;
- il referente dell'Appaltatore è: Di Biaso dott.ssa Grazia Maria- Pec: 03271050100.genova@pec.ance.it
- Ciascuna Parte dovrà comunicare all'altra, a mezzo pec, l'eventuale sostituzione dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo. In ogni caso, l'eventuale sostituzione, anche temporanea,

del Referente dell'Appaltatore dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Azienda. Ogni eventuale variazione di tali dati sarà inefficace in carenza di una specifica comunicazione al riguardo fatta secondo le modalità previste dal presente articolo.

Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle Parti del Contratto dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite lettera a mezzo pec alla parte interessata agli indirizzi di cui ai precedenti capoversi.

ARTICOLO 14 – MODIFICHE AL CONTRATTO

Qualsiasi modifica o integrazione del Contratto e dei Documenti Contrattuali dovrà intervenire, d'accordo tra le Parti, in forma scritta e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 106, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'articolo 8, del DM n. 49/2018.

ARTICOLO 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 – così come modificato dall'articolo 49, comma 1, lettera b), punto 1), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 181 del 30 luglio 2021 – a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

È ammessa la cessione del credito ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e della L. n.52/1991.

ARTICOLO 16 – RECESSO DAL CONTRATTO

L'Azienda, ai sensi dell'articolo 109, del D.Lgs. n. 50/2016, ha diritto di recedere in qualunque momento dal presente Contratto, previo il pagamento dei servizi e Lavori eseguiti e del valore dei materiali esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non eseguite.

Il decimo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo offerto e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali l'Azienda prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dall'Azienda, sono soltanto quelli già accettati dalla Direzione dei Lavori prima della comunicazione del preavviso.

L'Azienda può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili.

In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei Lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del Contratto.

L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dalla Direzione Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dell'Azienda nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

ARTICOLO 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si richiamano integralmente le disposizioni di cui all'articolo 108, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Azienda avrà diritto di risolvere il Contratto, mediante comunicazione inviata con posta elettronica certificata e con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori, nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008 o dei piani di sicurezza e Coordinamento integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal Coordinatore per la sicurezza;
- violazione e inosservanza agli obblighi di cui al precedente articolo 7.
- Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie e cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- Nei casi di rescissione del Contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall'Azienda è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio trasmesso mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
- In relazione a quanto sopra, si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature, dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché nel caso d'esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Azienda per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori e seguiti dall'appaltatore in adempiente medesimo;
- ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - l'eventuale maggiore onere per l'Azienda per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

ARTICOLO 18 – FORZA MAGGIORE – GESTIONE DEI SINISTRI

Nell'ipotesi in cui ricorra un evento di Forza Maggiore, così come definito all'articolo 2 del presente Contratto, l'Appaltatore, il cui adempimento delle obbligazioni è impedito o ritardato dall'evento, dovrà darne tempestivamente comunicazione all'Azienda:

- indicando la prevedibile durata dell'evento, con una sua descrizione, e l'impatto che lo stesso ha sull'adempimento delle proprie obbligazioni;
- indicando i rimedi che intende attivare.

Successivamente le Parti verificheranno mediante apposito verbale dette circostanze ed individueranno, in contraddittorio, possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati dall'evento di Forza Maggiore.

In pendenza di un evento di Forza Maggiore la Parte interessata si impegna a:

- fornire all'altra Parte una stima della durata dell'evento e dell'impatto che lo stesso ha sull'adempimento delle proprie obbligazioni;
- esercitare ogni più ragionevole sforzo per proseguire ad adempiere;
- porre in essere ogni possibile attività al fine di porre sotto controllo o far cessare l'evento;
- porre in essere ogni possibile attività diretta a recuperare il ritardo nell'esecuzione del Contratto ed a mitigare ogni altra conseguenza negativa dell'evento nell'esecuzione del Contratto;
- informare costantemente l'altra Parte di tutte le attività poste in essere - nonché degli effetti - al fine di porre sotto controllo o far cessare l'evento e a recuperare il ritardo nell'esecuzione del Contratto ed a mitigare ogni altra conseguenza negativa dell'evento nell'esecuzione dello stesso;
- comunicare senza indugio all'altra Parte la cessazione dell'evento.
- Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore che comporti un ritardo nell'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore avrà diritto alla proroga dei termini contrattuali per un periodo pari al ritardo effettivamente conseguito.
- Qualora l'evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 60 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione di cui al primo capoverso, l'Appaltatore avrà diritto alla sola proroga del tempo di realizzazione dell'Opera pari al

ritardo effettivamente conseguito, con esclusione di qualsiasi compenso, indennizzo o risarcimento.

- Qualora l'evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell'attività per un periodo superiore a 60 giorni naturali e consecutivi, l'Appaltatore può recedere dal Contratto. In tal caso, avrà diritto al solo pagamento dei Lavori regolarmente eseguiti ed accettati dall'Azienda.
- Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori dovrà attenersi alle disposizioni di cui all'articolo 11, del DM n. 49/2018.

ARTICOLO 19 – CONTROLLI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

Il Direttore dei lavori effettuerà i controlli sull'esecuzione dei lavori nel rispetto delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e del D.M. n. 49/2018 con particolare riferimento agli articoli 3, 6 e 13.

Ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente contratto di lavori è soggetto all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Nel rispetto dell'articolo 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 l'emissione del certificato di regolare esecuzione deve avere luogo non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 237, del D.P.R. 5 ottobre 2010 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Contratto, per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ARTICOLO 21 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto e negli atti adesso allegati, si intendono espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di Opere Pubbliche e, in particolare, le norme contenute nelle direttive comunitarie, nel D.Lgs. n. 50/2016, nel D.P.R. 5 ottobre 2010 e ss.mm.ii., nel D.M. n. 49/2018, nelle leggi statali regolanti la materia, nei regolamenti attuativi e esecutivi, nel Capitolato Generale dei Lavori Pubblici, di cui al D.M.n.145 del 2000, in quanto compatibili con le previsioni del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e nella documentazione di gara.

ARTICOLO 22 – TRASPARENZA

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

- che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Contratto;

- di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- di conoscere il contenuto del D.Lgs. n.231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle società derivante da reato, impegnandosi ad astenersi - nell'espletamento del presente Contratto - da comportamenti idonei ad integrare uno dei reati previsti dal medesimo Decreto;
- di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice di comportamento adottato dall'Azienda e pubblicato sul proprio sito internet, impegnandosi - nel corso dell'esecuzione del presente Contratto – al rispetto delle suddette norme e principi.
- Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente capoverso, ovvero l'Appaltatore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente capoverso, l'Azienda avrà il diritto di risolvere il Contratto a norma dell'articolo 17 del presente Contratto e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.

ARTICOLO 23 – OBBLIGHI, CONDIZIONALITA' PNRR, PREMIO DI ACCELERAZIONE E PENALI

Si intendono qui integralmente richiamate tutte le disposizioni in merito alle condizionalità del PNRR, al premio di accelerazione e alle ulteriori penali, di cui agli articoli 3.1 e 22, della lettera di invito.

ARTICOLO 24 – SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Tutti gli eventuali oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali e notarili relativi al Contratto, all'esecuzione dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti, sono a carico dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016, il presente contratto viene stipulato con apposizione di firma digitale dei sottoscrittori.

Il contratto si intende stipulato alla data dell'ultima sottoscrizione.

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti

PER L'A.O.U. San Luigi Gonzaga

Ing. Ivano Matteo Cavallo

L'APPALTATORE
GEOM. SERGIO INVERNIZZI
COSTRUZIONI EDILI S.R.L.
Dott.ssa Di Biaso Grazia Maria

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342c.c., l'Appaltatore riconosce e dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano e approvano specificamente le seguenti clausole: artt.1(Premesse ed allegati), 3 (Oggetto del Contratto), 5 (Corrispettivo), 7 (Obblighi dell'Appaltatore), 9 (Polizze assicurative),

10 (Termini di esecuzione, sospensione e ripresa dei lavori e proroga del termine di ultimazione), 11 (Contestazioni su aspetti tecnici – Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità – Forma e contenuto delle riserve - 12 (Soluzione delle controversie - Foro competente), 14 (Modifiche al Contratto), 15 (Cessione del Contratto e Cessione dei crediti), 16 (Recesso dal Contratto), 17 (Risoluzione del Contratto), 19 (Controlli e Certificato di collaudo dei lavori), 20 (Trattamento dei dati personali), 22 (Trasparenza), 23 (Obblighi, condizionalità PNRR, premio di accelerazione e penali), 24 (Spese di Contratto e Trattamento Fiscale).

L'APPALTATORE
GEOM. SERGIO INVERNIZZI
COSTRUZIONI EDILI S.R.L.

dott.ssa Di Biaso Grazia Maria